

## II CONSIGLIO dell'ORDINE degli AVVOCATI di TERAMO

nella seduta del giorno 17 luglio 2012

### PREMESSO

Sin dall'istituzione del Giudice Unico il Tribunale di Teramo ha annoverato nel proprio circondario due Sezioni Distaccate, quelle di Atri e di Giulianova, aventi ciascuna nel proprio ambito un territorio ed un numero di cittadini in perfetto equilibrio anche con quello della sede di Teramo e dotate peraltro di adeguata struttura edilizia, messa a disposizione dei rispettivi Comuni, e che in precedenza le ridette Sezioni sono state sede di Pretura distaccata, ed ancor prima Mandamentale, capoluoghi amministrativi di un ampio e particolare territorio con efficiente amministrazione della Giustizia.

La legge istitutiva del Giudice Unico, con la creazione nel Circondario del Tribunale di Teramo di due importanti ed efficienti sezioni distaccate, quella di Atri e quella di Giulianova, ha garantito, con un'armonica ed omogenea distribuzione territoriale della competenza, un equilibrio funzionale che ha concretamente operato nel corso del tempo.

I ridetti uffici Giudiziari periferici (Pretura Mandamentale, Pretura distaccata, Sezione distaccata del Tribunale ed anche Giudice di Pace) costituiscono un insostituibile e funzionale presidio di giustizia di prossimità al cittadino utente dell'intero comprensorio.

### CONSIDERATO

Con Legge 14 settembre 2011 n. 148 il Parlamento ha delegato il Governo nel termine di dodici mesi ad adottare uno o più decreti attuativi finalizzati a riorganizzare la distribuzione sul territorio degli Uffici Giudiziari con l'osservanza di principi e criteri direttivi precisati nell'art. 2 della legge di delega.

La legge è espressamente orientata alla realizzazione di risparmi di spesa ed all'incremento dell'efficienza secondo criteri obiettivi ed omogenei.

Per quanto riguarda specificamente le sezioni distaccate, la lettera d) dell'art. 2 della delega contempla la previsione di *“procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di Tribunale, anche mediante accorpamento ai Tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b)”* laddove la citata lettera d) prevede di *“ridefinire l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto dell'estensione del*

*territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino d'utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale....”*

Si deve osservare preliminarmente che i criteri effettivi che devono governare la eventuale riorganizzazione delle sezioni distaccate, tenendo conto della *ratio* della legge che mira a realizzare risparmi di spesa tuttavia non disgiunti dall'incremento dell'efficienza, sono sostanzialmente coincidenti con quelli contenuti nell'art. 1 lett. i) della L. 16.7.1997 contenente delega per l'istituzione del Giudice Unico, il cui rispetto ha determinato a suo tempo la creazione delle due sezioni distaccate nel circondario di Teramo che hanno dato prova nel corso degli anni della rispondenza tra le determinazioni legislative assunte e l'efficienza del sistema giustizia nell'ambito territoriale.

**Ciò nonostante Il Governo della Repubblica ha approvato lo schema di decreto legislativo recante “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011 n.148” che dispone la soppressione di n.27 tribunali, di n.220 sezioni distaccate di tribunale e n.674 Giudici di Pace, nel cui ambito sono annoverate quelli di Atri e di Giulianova.**

**Tale progetto di previsione normativa evidentemente non tiene nella dovuta e giusta considerazione i criteri contenuti nella legge di delega, atteso che essa costituisce un taglio indiscriminato ed orizzontale di quasi tutti i tribunali non capoluogo di provincia e di tutte le sezioni distaccate di tribunale, nonché dei Giudice di Pace, senza distinguere le particolari realtà territoriali e, soprattutto, per nulla valutare le realtà virtuose dal punto di vista della efficiente amministrazione giudiziaria, quali quelle delle Sezioni Distaccate di Atri e Giulianova, che hanno da sempre avuto indici di lavoro elevati.**

Le ridette determinazioni normative del Governo pur riguardando l'Amministrazione della Giustizia nel territorio e nonostante che siano state approvate dai Magistrati distaccati al Ministero della Giustizia che hanno partecipato ad elaborarne il contenuto, d'altra parte, non sono state condivise con l'Avvocatura - che non è stata messa nelle condizioni di potere dare alcun apporto, né tanto più di essere ascoltata - né con alcuna altra Autorità pubblica periferica, che si vedrebbero ora costrette a subire in maniera oltremodo pregiudizievole un provvedimento così importante per la vita giudiziaria e civile del paese e dei cittadini.

## **RITENUTO**

**Il Ministero di Giustizia, con Decreto 27 ottobre 2011, ha deciso a far data dal 14 novembre 2011 l'attivazione presso il Tribunale di Teramo, comprese le Sezioni distaccate di Atri e**

**Giulianova, del processo civile telematico**, che costituisce un indubbio riconoscimento della funzionalità e vitalità del sistema giudiziario circondariale e un investimento nella immediata prospettiva della modernizzazione dello stesso che non ha eguali nel distretto e che non può essere certamente ignorato.

Ben può dirsi allora che l'estensione del territorio, il numero degli abitanti, i carichi di lavoro e l'indice delle sopravvenienze, nonché la particolare specificità territoriale del bacino d'utenza, ovvero i criteri che devono governare la normativa delegata per la riorganizzazione, depongono, al contrario della previsione dello schema di decreto legislativo, per il mantenimento dell'attuale assetto giudiziario in provincia di Teramo secondo criteri oggettivi ed omogenei.

Modificare questo assetto, che è in perfetto equilibrio per omogeneità dei rispettivi territori e funzionalità efficace del sistema, **significherebbe determinare la sicura inefficienza della funzione giurisdizionale a fronte di nessun risparmio di spesa.**

**L'eccessivo, ingiustificato e severo accentramento delle sedi in cui si amministra la giustizia creerebbe un pericolosissimo distacco tra l'Istituzione Giustizia ed il cittadino, il Popolo sovrano in nome del quale essa viene amministrata, ai sensi dell'art. 101 della Costituzione.**

**Insomma si andrebbe nella direzione opposta a quella voluta dalla legge delega che, si ricorda, si pone due obiettivi congiunti ovvero il risparmio della spesa insieme al migliore funzionamento, i quali verrebbero entrambi falliti.**

Dirimente avuto riguardo all'efficienza della giurisdizione è poi la circostanza della durata media del processo civile nel circondario di Teramo.

Invero, come si legge nell'ultimo Documento Organizzativo Generale del Tribunale di Teramo 2012/2014, **la durata media del contenzioso civile ordinario nel Tribunale di Teramo è di appena giorni 906, mentre quella del contenzioso civile complessivo scende a giorni 718.**

Pertanto la durata media del processo civile ordinario nel Tribunale di Teramo è minore di due anni e mezzo, ovvero abbondantemente al di sotto della soglia dei tre anni considerati dalla Corte di Giustizia europea come giusta durata del processo.

**Parrebbe davvero incomprensibile sconvolgere questo sistema perfettamente funzionante.**

Ed allora è evidente che, ove davvero ricorressero motivi di razionalizzazione degli uffici giudiziari nel distretto abruzzese comunque nel rispetto della delega, questi non sono oggettivamente rinvenibili nell'ambito del circondario del Tribunale di Teramo che, anzi, va tenuto al riparo da irrazionali ed ingiusti scompensi ai danni delle popolazioni amministrate.

**TANTO PREMESSO, CONSIDERATO e RITENUTO**

**IL CONSIGLIO dell'ORDINE degli AVVOCATI di TERAMO**

**MANIFESTA :**

**LA PIU' NETTA E MOTIVATA CONTRARIETA' ALL' IPOTESI PREVISTA NELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN TEMA DI NUOVA RIORGANIZZAZIONE DEI TRIBUNALI ORDINARI CHE CONTEMPLI LA SOPPRESSIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI ATRI e GIULIANOVA**

**STIGMATIZZA**

**PERALTRO LA DIFFERENTE PREVISIONE DEGLI EFFETTI TEMPORALI DELLA PROGRAMMATA NORMATIVA TRA LA REALTA' GIUDIZIARIA DI L'AQUILA E CHIETI, DA UNA PARTE, E QUELLA DI TERAMO E PESCARA DALL'ALTRA, CHE NON RISPONDE AD ALCUNA OGGETTIVA DIVERSA ESIGENZA, ESSENDO STATO TUTTO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE ABRUZZESI INTERESSATO DALLE ROVINOSE CONSEGUENZE DEL SISMA, ED AUSPICA PERTANTO UN IDENTICO TRATTAMENTO PER TUTTO IL TERRITORIO ABRUZZESE**

**RISERVA DI VALUTARE**

**OGNI OPPORTUNA INIZIATIVA DI ENERGICA PROTESTA QUALORA QUANTO PREVISTO NELL'ANZIDETTO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CON RIFERIMENTO AGLI UFFICI GIUDIZIARI ATTUALMENTE ESISTENTI NEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI TERAMO VENISSE MANTENUTO**

**DISPONE**

**Di inviare immediatamente a mezzo fax o via mail il presente atto:**

**Al Presidente della Repubblica**

**Al Presidente del Senato**

**Al Presidente della Camera dei Deputati**  
**Al Presidente del Consiglio dei Ministri**  
**Al Ministro di Giustizia**  
**Al Ministro dell'Economia**  
**Al Presidente del Consiglio Nazionale Forense**  
**Al Presidente dell'OUA**  
**Al Presidente della Commissione Giustizia Camera dei Deputati**  
**Al Presidente della Commissione Giustizia Senato**  
**Ai capi-gruppo dei partiti presso la Camera dei Deputati**  
**Ai capi-gruppo dei partiti presso il Senato della Repubblica**  
**Al Presidente della Giunta Regionale**  
**Ai Segretari nazionale dei Partiti rappresentati in Parlamento**